



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 36082/15 R.G., vertente

**T R A**

[REDACTED]  
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 112, presso lo studio dell'avv. Eugenio Longo, che la rappresenta e difende giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione

**ATTRICE**

**E**

[REDACTED]  
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 204, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla comparsa di risposta

**CONVENUTA**

**OGGETTO: intermediazione mobiliare e contratto di conto corrente bancario**

**CONCLUSIONI:**



**per l'attrice:** "1) in via principale, dichiarare la nullità del contratto del giorno 8/3/07, come meglio descritto nella premessa narrativa del presente atto, per difetto di causa in forza del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., data la pressoché totale assenza di alea nei confronti della banca rispetto alla natura del contratto stesso; nonché per violazione dell'art. 1322 c.c., in quanto l'autonomia contrattuale delle parti non può spingersi fino a realizzare contratti non diretti a realizzare interessi non meritevoli di tutela secondo l'orientamento giuridico; nonché per violazione dell'art. 117 n. 1 e n. 3 del d.lgs. n. 385/93; 2) in subordine: dichiarare l'annullamento per dolo e per violazione del dettato dell'art. 1175 c.c. del contratto quadro, nonché del successivo contratto di derivati, come meglio descritto nella premessa narrativa del presente atto, vista la totale assenza di ogni prospettazione e informazione circa i rischi dei contratti proposti, in violazione del combinato degli artt. 1337, 1427 e 1439 c.c., nonché in violazione del combinato dell'art. 1176 c.c. e dell'art. 21 lett. a) del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta [REDACTED] nel corso dell'operatività contrattuale de qua, ha ripetutamente violato il combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1337, 1418, 1427, 1428 e 1439 c.c., nonché dell'art. 117 n. 1 e n. 3 del d.lgs. n. 385/93; 4) in ogni caso: A) condannare la convenuta [REDACTED] ad azzerare completamente le passività generate dal contratto di derivati; B) condannare la convenuta [REDACTED] al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 85.000,00, somma pagata dall'attrice per il contratto



in premessa per poste ed interessi passivi maturati, attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; C) per l'effetto, ordinare alla convenuta la cancellazione della segnalazione effettuata in centrale rischi; D) risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, ivi compresi quelli discendenti dall'iscrizione illegittima in centrale rischi, che lede la reputazione e l'immagine dell'azienda attrice quantificabili in € 50.000,00 (pari alla somma segnalata in centrale rischi) in misura equitativa o nella misura che verrà determinata in corso di causa; con vittoria di spese, competenze, e onorari del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”;

**per la convenuta:** “in via preliminare: dichiarare la prescrizione delle domande di annullamento, di responsabilità precontrattuale e, ove si ritenga validamente formulata, di risoluzione, in ragione del decorso termine quinquennale; in via principale: rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalla società [REDACTED] in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa; in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenga [REDACTED] tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore [REDACTED] ridurre l'importo da corrispondere all'attrice secondo i criteri indicati in narrativa, disponendo le opportune compensazioni con le somme corrisposte dalla Banca a [REDACTED] in virtù del contratto derivato oggetto di causa; in ogni caso: dichiarare tenuta e condannare [REDACTED] in persona dei legali



rappresentanti pro tempore, al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.

#### **Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] affinché venisse dichiarata la nullità, l'invalidità o l'inefficacia, per una molteplice serie di ragioni analiticamente indicate con riguardo al difetto di causa o alla violazione di norme imperative, del contratto interest rate swap stipulato con la banca convenuta in data 8/3/07, con condanna della stessa convenuta alla restituzione delle somme percepite in forza di tale contratto, pari a € 85.000,00 oltre interessi e risarcimento dei danni, ivi compresi quelli provocati dalla illegittima segnalazione alla centrale rischi.

[REDACTED] si è costituita contestando quanto sostenuto dall'attrice e chiedendo il rigetto di tutte le domande dalla stessa formulate e, in fase istruttoria, è stata esperita una CTU.

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

Al riguardo, si deve rilevare che la richiesta formulata dall'attrice in via principale al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto IRS stipulato con la banca convenuta deve trovare accoglimento atteso che, come emerge dalla esperita CTU, nonostante la finalità di copertura che, come non è in contestazione fra le stesse, le parti hanno inteso attribuirgli, contiene condizioni concrete incompatibili con tale funzione.



Come la stessa banca convenuta ha espressamente riconosciuto e come il CTU ha motivatamente posto in evidenza sulla base del contenuto concreto del contratto sottoscritto dalle parti, infatti, nonostante l'impresa contraente avesse dichiarato di *"essere a conoscenza dei rischi finanziari e patrimoniali insiti in operazioni con le caratteristiche specificate nel contratto, che per loro natura non sono definibili di copertura del rischio originato da eventuali operazioni sottostanti"*, in realtà dal contenuto del contratto e dal comportamento delle parti, che hanno, entrambe, confermato tale circostanza anche nel corso del presente giudizio, la funzione in concreto da esse attribuita al contratto medesimo consisteva nella soddisfazione dell'esigenza della società [REDACTED] di coprirsi dall'esposizione debitoria sulla stessa gravante, in un contesto nel quale si paventava il rischio di forte rialzo dei tassi di interesse.

Al fine di valutare la validità dell'operazione sopra descritta, appare, quindi, opportuno riportare quanto già osservato da questo Tribunale in occasione di controversie aventi per oggetto tali tipologie di prodotti finanziari, rilevando che i contratti di swap, secondo la definizione maggiormente in uso - adottata, peraltro, dalla Consob in alcune sue delibere - si identificano con quei contratti atipici mediante i quali due parti si accordano per scambiarsi, in base a regole e formule prestabilite, dei flussi finanziari futuri il cui ammontare è determinato in relazione ad un valore sottostante: al termine, il contratto verrà normalmente eseguito mediante il pagamento del differenziale. In base al tipo di parametro o variabile di mercato preso in considerazione per determinare la



natura dei flussi di cassa, che genera differenti combinazioni di contratti, si possono distinguere: *swap* su valute (*currency swap*), *swap* su merci (*commodity swap*); *swap* sul rischio di credito e *swap* su tassi di interesse, quali quelli oggetto di causa.

Per quel che interessa in questa sede, il contratto di *swap* su tassi di interessi - denominato anche *interest rate swap* o *IRS* - si configura allorquando le parti si accordano per scambiarsi i flussi di cassa che hanno natura di interessi, calcolati su un capitale di riferimento di un determinato ammontare (detto capitale "nozionale", che non è oggetto di scambio tra le parti), per tutta la durata del contratto. In altre parole, con tale contratto, le parti si impegnano a versare e a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi (ad esempio, il differenziale tra un tasso fisso ed uno variabile).

Più nel dettaglio, un *interest rate swap* (*IRS*) è un contratto di *swap* in cui i pagamenti sono determinati sulla base di un tasso di interesse (in genere l'Euribor o il Libor). In tale contratto due parti (il cliente e la controparte bancaria) si impegnano a scambiarsi, a date fissate e per un arco temporale prestabilito, somme di denaro, quantificate applicando ad un dato importo di riferimento (detto capitale "nozionale", che non è oggetto di scambio tra le parti), due diverse tipologie di tassi di interesse.

Gli elementi fondamentali di un *IRS*, da definire in sede di stipula dei contratti, sono: 1) la data di stipulazione del contratto (*trade date*); 2) il capitale di riferimento, detto "nozionale" (*notional principal amount*), che non viene scambiato tra le parti, e serve



unicamente per il calcolo degli interessi; 3) la data di inizio (*effective date*), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la *trade date*); 4) la data di scadenza (*maturity date* o *termination date*) del contratto; 5) le date di pagamento (*payment dates*), e cioè le date in cui vengono scambiati i flussi di interessi; 6) il livello del tasso fisso, pagato da una delle controparti; 7) il tasso variabile di riferimento pagato dall'altra e la relativa data di rilevazione (*c.d. fixing date*).

Tra i suddetti elementi assume particolare rilievo il nozionale, che può essere fisso (*bullet IRS*), come nel caso in esame, in cui si persegue la copertura dei rischi di oscillazione degli interessi relativi ad un finanziamento di medio-lungo termine, in cui il capitale venga restituito interamente solo alla scadenza, o a scalare nel tempo (*amortising IRS*), come nel caso in cui la copertura sia riferita ad un finanziamento che prevede un piano di ammortamento del capitale da restituire.

La forma più semplice di IRS è quella denominata *Plain vanilla* (o *fixed to floating interest rate swap*). Nel *plain vanilla* le parti (cliente e banca) si scambiano flussi di denaro applicando al nozionale rispettivamente un tasso di interesse fisso e un tasso variabile, quest'ultimo rilevato sul mercato alle date di pagamento dei flussi. In realtà, non avviene mai lo scambio delle intere cedole di interessi, ma soltanto del differenziale generato fra interessi a debito ed a credito.

A partire dagli anni '90 accanto ai *plain vanilla* le banche hanno introdotto dei nuovi strumenti derivati,



detti strutturati, che combinano il classico *plain vanilla* con opzioni di tipo *cap* o *floor*. L'opzione *cap* (letteralmente "cappello") è una opzione che fissa un tetto massimo all'oscillazione verso l'alto del tasso variabile; in tal modo, per tassi al di sopra della soglia stabilita si attiva l'opzione e, quindi, ci si protegge dall'aumento dei tassi. L'opzione *floor* (letteralmente "pavimento"), invece, è un'opzione che fissa un limite minimo all'oscillazione del tasso variabile, e serve a proteggere da un eccessivo ribasso dei tassi. La composizione tra l'acquisto di un'opzione *cap* e la vendita di un'opzione *floor* genera un contratto *collar* (letteralmente "colletto"), mediante il quale viene fissata una fascia di oscillazione del tasso variabile individuato.

Inoltre, il contratto di swap può essere stipulato sia al fine di perseguire una finalità di copertura (con l'obiettivo di contenere il rischio derivante dall'oscillazione dei tassi di interesse in relazione ad un sottostante impegno finanziario), sia al fine di perseguire una finalità puramente speculativa (con l'obiettivo di guadagnare "scommettendo" sull'evoluzione dei tassi).

Indipendentemente dalla finalità per la quale viene stipulato, il contratto di swap è un contratto aleatorio. In questo senso si esprime un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, che include la fattispecie atipica in questione nell'ambito dei contratti in cui l'entità della prestazione dipende da fatti incerti o ignoti alle parti, al pari delle scommesse e dei giochi autorizzati, di alcune forme di rendita e per certi versi anche delle assicurazioni (cfr. Cass., 19 maggio 2005, n.. 10598 che definisce il



*domestic currency swap* come "contratto aleatorio, con il quale due parti si obbligano, l'una all'altra, a corrispondere alla scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in valuta nazionale) quale differenza tra il valore (espresso in valuta nazionale) di una somma di valuta estera al tempo della conclusione del contratto e il valore della medesima valuta estera al momento della scadenza del termine stabilito"; e anche Corte Cost., 18 febbraio 2010, n. 52 che dà atto del "carattere intrinsecamente aleatorio" dei "contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati").

Il carattere aleatorio del contratto di swap si desume in via interpretativa anche dal dato normativo offerto dall'art. 23 comma 5 del TUF che statuisce che "nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile" (norma secondo cui "non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti"). L'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1933 c.c. ha, infatti, senso nei limiti in cui il legislatore ritenga che la natura giuridica del derivato come scommessa autorizzata possa comportare l'applicazione della c.d. eccezione di gioco.

Così individuata la natura giuridica del contratto, occorre passare ad esaminarne l'oggetto e la causa. Mentre può ritenersi largamente condiviso l'orientamento della giurisprudenza che individua l'oggetto del contratto nello scambio di differenziali



a determinate scadenze, la definizione della sua causa è certamente più controversa rinvenendosi alcune pronunce di merito che la riassumono in ogni caso in "una scommessa che entrambe le parti assumono" e nello scambio di rischi finanziari (Corte d'Appello di Milano, 18 settembre 2013, n. 3459), e altre che fanno riferimento ad una nozione di causa in concreto, distinguendo i contratti con finalità di copertura da quelli con finalità speculativa.

Lo schema contrattuale ha quindi, in ogni caso, il suo fulcro e la sua causa contrattuale astratta nella condivisione di un rischio da parte dei contraenti, che sono ab origine portatori di interessi contrapposti in ordine alla concretizzazione dello stesso. Al momento della conclusione del contratto, i due tassi dovrebbero avere uguale quotazione e medesima prospettiva futura di evoluzione. In astratto, quindi, il derivato dovrebbe configurarsi come "par" ("i contratti par sono strutturati in modo tale che le prestazioni delle due controparti sono agganciate al livello dei tassi di interesse corrente al momento della stipula del contratto; a tale data il contratto ha quindi un valore di mercato nullo per entrambe le controparti. I contratti non par, invece, presentano al momento della stipula un valore di mercato negativo per una delle due controparti, poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi di mercato. In generale, i termini finanziari della transazione vengono riequilibrati attraverso il pagamento di una somma di denaro alla controparte che accetta condizioni più penalizzanti pur di incassare la somma di denaro; tale pagamento, che dovrebbe essere pari al valore di mercato negativo del contratto, prende il nome di up-



front." (Relazione del 18 marzo 2009 del Direttore Generale pro tempore della Consob [REDACTED] alla 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato "Indagine conoscitiva sulla diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle Pubbliche Amministrazioni").

Un contratto di IRS si dice, dunque, "par" quando il "tasso parametro cliente" e il "tasso parametro banca" sono definiti in maniera tale che il present value (valore attuale) dei pagamenti a carico del cliente risulti uguale a quello dei pagamenti a carico della banca. In tale ipotesi il contratto di IRS ha un valore attuale dei flussi finanziari nullo per entrambi i contraenti; "not par", quando il "tasso parametro cliente" e il "tasso parametro banca" sono definiti in modo tale che il present value dei pagamenti a carico del cliente risulti superiore al valore attuale dei pagamenti a carico della banca. Ciò implica che, sulla base dei dati ed aspettative circa l'andamento dei tassi disponibili alla data di sottoscrizione, il cliente sosterrà complessivamente delle perdite finanziarie correlate all'IRS mentre, corrispondentemente, la banca conseguirà un guadagno finanziario.

Ciò detto, anche a voler ritenere, come opinato da gran parte degli analisti finanziari, che il derivato c.d. "par" sia una mera opzione teorica, nella pratica irrealizzabile per via della differente natura, del diverso ruolo di mercato, del diverso peso contrattuale dei contraenti e dell'interesse della banca a vedersi remunerato il servizio reso, lo sbilanciamento tra i rischi assunti dai contraenti non potrebbe mai giungere ad obliterare del tutto la natura necessariamente



bilaterale che deve caratterizzare l'alea di questo genere di contratti e dovrebbe, comunque, essere manifestato nel contenuto del contratto medesimo. Un passaggio che, quindi, è opportuno sottolineare nella ricostruzione teorica del contratto di swap, con importanti riflessi a livello causale, è che l'alea che lo caratterizza deve essere necessariamente bilaterale e apprezzabile con riferimento alla posizione di entrambe le parti dal contenuto delle clausole inserite nel contratto.

In altre parole, l'incertezza del futuro prezzo dei valori a cui i differenziali sono indicizzati e la connessa alea devono rappresentare un rischio presente e reale in capo ai contraenti, anche se non necessariamente equamente distribuito, e i criteri di valutazione di tale rischio devono trovare espressione nel contratto. Parlare di alea bilaterale, quindi, non vuol dire che l'alea debba incidere in maniera uguale sui patrimoni dei contraenti, ma che vi deve essere a monte una componente di rischio apprezzabile in capo ad entrambi, anche se di diversa entità. In conclusione, secondo la ricostruzione che appare preferibile, l'alea bilaterale ovvero, l'incertezza sull'andamento dei due differenziali contrapposti, rappresenta un elemento essenziale della causa del contratto di swap, elemento la cui effettiva presenza consente di effettuare con esito positivo, sul presupposto della sussistenza di un'apprezzabile componente di rischio in capo ad entrambi i contraenti, il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. circa l'operazione atipica posta in essere.

Tale ricostruzione consente di elaborare un parametro di valutazione valido tanto per lo swap con



funzione di copertura, quanto per lo swap con funzione meramente speculativa, con l'avvertenza che nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura la valutazione circa l'eventuale squilibrio dell'alea deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento, l'interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e la funzione dell'intermediario, sempre tenuto ex art. 21 TUF ad agire nell'interesse dell'investitore e che contratti che non consentono la valutazione positiva di tali elementi devono ritenersi privi del requisito della causa di cui all'art. 1325 c.c., inteso come idoneità dello stesso a soddisfare gli interessi in concreto perseguiti ed esplicitati nello stesso contratto da entrambe le parti.

Ciò posto, l'Organo di vigilanza dei mercati finanziari, la CONSOB, con la Direttiva 26 febbraio 1999, n. 9901391 ha chiarito che, affinché le operazioni su derivati possano essere considerate di copertura, è necessario che: a) "le operazioni su derivati siano esplicitamente poste in essere per ridurre la rischiosità delle altre posizioni detenute dal cliente (c.d. posizioni base); b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie (scadenza, tasso di interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine; c) le condizioni di cui ai punti precedenti risultino documentate da evidenze interne degli intermediari, e siano approvate anche in via generale con riguardo a caratteristiche ricorrenti, dalla funzione di controllo interno".



Alla luce di queste premesse si deve rilevare che, come si è detto, dal contenuto del contratto in questione e dalle concordi affermazioni di entrambe le parti, emerge chiaramente che le stesse abbiano inteso attribuire al contratto di swap posto in essere la finalità di contenere gli oneri finanziari gravanti sulla [REDACTED] in conseguenza del pregresso finanziamento, ottenuto dalla [REDACTED], che prevedeva interessi a tasso variabile, per l'ipotesi in cui detto tasso fosse divenuto eccessivamente elevato. Come si evince dal contenuto del contratto e come ha confermato la esperita CTU, il nozionale del derivato corrispondeva, al momento della stipula, al debito della società produttivo di interessi passivi a tasso variabile in relazione ai quali, attraverso il contratto in questione, la medesima intendeva ridurre il rischio che il loro ammontare divenisse troppo elevato, perseguendo il risultato concreto di ottenere un tasso fisso in luogo di quello variabile, senza necessità di estinzione anticipata o rinegoziazione del precedente mutuo. Le scadenze e la durata dell'IRS, tuttavia, come rilevato dal consulente, non appaiono coerenti con le date di pagamento delle rate di ammortamento e con la durata del contratto di indebitamento e, inoltre, la struttura obbligazionaria prevista a carico della cliente, a differenza di quella prevista a carico della banca, caratterizzata dalla costanza del parametro di indicizzazione del tasso variabile che la stessa si impegnava a pagare, era, invece, caratterizzata da un andamento crescente del tasso fisso che avrebbe dovuto corrispondere.



In particolare, se anche si potesse ritenere che la scadenza del contratto di swap anticipata rispetto alla scadenza del contratto di mutuo non sia di per sé idonea ad impedire la finalità di copertura del derivato per il periodo di tempo limitato previsto dalle parti con riguardo alla durata dello swap, tale finalità, come posto in evidenza dal CTU, appare incompatibile con le clausole contrattuali relative alle date di rilevazione dei parametri per la determinazione dei differenziali, anch'esse disallineate rispetto a quelle previste per il pagamento del mutuo. Il CTU ha, infatti, messo in rilievo che dalle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti emerge chiaramente che non sempre il tasso (Euribor a 3 mesi) applicato al nozionale del derivato era previsto che variasse in modo perfettamente correlato rispetto al tasso (Euribor a 3 mesi) applicato al debito residuo del mutuo fondiario. Affinché il derivato possa svolgere, in modo adeguato, la funzione di copertura del rischio di variabilità delle rate di ammortamento del mutuo fondiario, la correlazione tra tali tassi dovrebbe tendenzialmente garantire che all'aumentare del tasso (Euribor a 3 mesi) sull'esposizione finanziaria del cliente corrisponda una variazione del Parametro B indicato nell'interest rate swap (tasso dovuto dalla banca), tale da generare un complessivo incremento dell'importo delle cedole a favore del cliente. Tale correlazione tuttavia non è perfetta in quanto tra il contratto di mutuo fondiario e il contratto di interest rate swap non vi è esatta corrispondenza tra le date di rilevazione (c.d. date di reset) dei tassi variabili (Euribor a 3 mesi) da applicare ai flussi di pagamento



previsti nel contratto di mutuo e in quello di swap, scadenti alle medesime date. Il consulente, pertanto, è giunto alla motivata conclusione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, che il contratto in esame non era in grado di coprire in modo appropriato il rischio di variabilità dei flussi finanziari relativi al mutuo fondiario.

Il CTU, inoltre, sulla base delle quotazioni degli strumenti finanziari dell'epoca, correttamente utilizzate citando le fonti dalle quali erano tratti, ha accertato che, alla data della stipula, il derivato appariva fortemente sbilanciato a sfavore della società attrice e che il valore del mark-to-market del derivato, alla data di negoziazione, risultava negativo per la società attrice per circa € 19.000,00, con la conseguenza che, per compensare la posizione di svantaggio assunta dalla società e mantenere il requisito della parità iniziale del contratto, la banca avrebbe dovuto corrispondere alla cliente un up front di pari importo. La mancata corresponsione di tale somma, se anche potesse ritenersi giustificata dall'esigenza della banca di fronteggiare il maggior rischio di credito nei confronti della cliente e costituire, in sostanza, il prezzo del contratto, integrerebbe una commissione implicita, in quanto non espressamente indicata nel contratto, e non determinabile alla data della stipula, non essendo nello stesso contratto indicato il criterio di calcolo con il quale è stato determinato il suo valore iniziale, riflettendosi la mancata indicazione sulla determinabilità dell'oggetto del contratto.

Ne discende che il contratto di swap per cui è causa deve essere dichiarato nullo per difetto della causa in



concreto ad essa attribuita dalle parti, non essendo l'operazione idonea ad offrire una vera copertura dal rischio di tasso, e per indeterminabilità dell'oggetto.

Dall'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del contratto in questione, che comporta l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione delle parti, deriva la produzione degli effetti restitutori da regolarsi, secondo l'univoco orientamento di giurisprudenza e dottrina, facendo applicazione della disciplina sulla ripetizione dell'indebito. La Banca convenuta, pertanto, deve essere condannata alla restituzione in favore della società attrice delle somme ricevute in esecuzione del contratto nullo, somme che, come accertato dal CTU e non contestato dalle parti, detratte le somme ricevute dalla [REDACTED], anch'esse oggetto di obbligo restitutorio, come allegato dalla banca convenuta, ammontano a € 220.474,37, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda, trattandosi di credito di valuta. Si deve, infatti ritenere che la limitazione alla somma di € 85.000,00 contenuta nelle conclusioni, sprovvista di ogni indicazione circa i criteri adottati per la sua quantificazione, sia frutto di mero errore materiale, evincendosi chiaramente dal contenuto dell'intero atto e dalla restante parte delle conclusioni medesime che la richiesta restitutoria si riferisce a "ogni somma pagata dall'attrice per il contratto in premessa". Deve, invece essere respinta l'ulteriore domanda di risarcimento del danno, non avendo l'attrice fornito alcun riscontro alle mere allegazioni poste a fondamento della richiesta sotto il profilo di un danno risarcibile derivante dalla stipula del contratto nullo.



Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione delle parti, così provvede:

- 1) dichiara la nullità del contratto IRS stipulato dalle parti il 29/11/06;
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di € 220.474,37 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;
- 3) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 15.000,00 per compensi e € 518,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e alle spese di CTU come già liquidate.

Così deciso in Roma, il 21/12/17.

Il Giudice estensore  
dott. Stefano Cardinali

